

CHIARIMENTO 02

OGGETTO: PROC. 754-2018. CIG 7597951B81.

Richiesta d'Offerta i sensi dell'art. 134 del DLgs.50/16, per l'affidamento di "ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADORDINARIA ALL'ARMAMENTO SULLE TRATTE MS11 SARONNO-MALNATE - MS12 SARONNO-COMO - MS13 BOVISA-SARONNO (LINEA LENTA).

QUESITO 02

In merito alla Richiesta d'Offerta indicata in oggetto, siamo con la presente a richiedere un chiarimento relativamente all'importo della cauzione definitiva da prestare in caso di aggiudicazione dei lavori.

Dalla documentazione a base di gara, si evince che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 11 dello Schema di Accordo Quadro si è tenuti a prestare una fidejussione pari al 5% dell'importo aggiudicato la quale, secondo il comma 5 dello stesso articolo, "...garantisce la sottoscrizione dei contratti applicativi...".

Sempre in caso di aggiudicazione, alla sottoscrizione di ciascun Contratto Applicativo, secondo quanto previsto dall'articolo 16.1 del Capitolato di Appalto per i Contratti di Lavori, si è, inoltre, tenuti a prestare una ulteriore fidejussione pari al 10% dell'importo del contratto applicativo stesso (a garanzia degli adempimenti e delle obbligazioni contrattuali), che verrà svincolata a seguito di collaudo tecnico amministrativo.

L'articolo 11.5 dello Schema di Accordo Quadro prescrive che "la cauzione garantisce la sottoscrizione dei contratti applicativi pertanto sarà progressivamente svincolata alla stipula di ciascuno di essi nella misura dell'1% del valore del corrispondente atto...".

Dal momento che: (i) la cauzione pari al 5% dell'importo aggiudicato dell'Accordo Quadro ha la finalità di garantire la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi (art. 11.5 dello Schema di Accordo Quadro) e, ii) alla sottoscrizione di ciascuno di essi si dovrà prestare la fidejussione definitiva del 10% del relativo importo,

SI CHIEDE

a Codesto Ente Appaltante se la misura dell'1% indicata per lo svincolo progressivo sia un refuso e si volesse intendere uno svincolo del 5% calcolato sull'importo del contratto applicativo sottoscritto, dato che:

- a) la cauzione del 5%, di cui all'art. 11.5 dello Schema di Accordo Quadro, avrebbe esaurito la sua ragione d'essere in virtù della contestuale sottoscrizione del contratto applicativo;
- b) non viene prevista la modalità di svincolo del residuo 4% della suddetta cauzione.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede, pertanto, conferma che la misura dell'1% indicata all'art. 11.5 dello Schema di Accordo Quadro, sia in realtà da intendersi pari al 5%.

CHIARIMENTO 02

La cauzione di cui all'art. 11.5 dell'Accordo quadro garantisce la sottoscrizione dei contratti applicativi pertanto e sarà progressivamente svincolata alla stipula di ciascuno di essi.

La cauzione, per l'intera durata dell'Accordo dovrà pertanto mantenere valore pari al 5% del valore dello stesso al netto degli applicativi di volta in volta stipulati.

Appare quindi evidente che, come evidenziato anche nel testo del quesito, la formulazione dell'art. 11.5. contiene errore di battitura in quanto la percentuale dell'1% ivi indicata deve intendersi sostituita con il corretto 5%.

Pertanto all'art. 11.5. Schema di Accordo Quadro leggasi.

11.5. La cauzione garantisce la sottoscrizione dei contratti applicativi pertanto sarà progressivamente svincolata alla stipula di ciascuno di essi nella misura dell'5% (cinque per cento) del valore del corrispondente atto e sempre che, al momento dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti".

Con l'occasione si precisa che l'importo della cauzione a garanzia di ciascun applicativo sarà calcolata ai sensi dell'art.16.1 del Capitolato Generale Lavori (CAL).